

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 11 febbraio 1992, n. 157 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio” ed in particolare l’articolo 18;

Vista la legge 7 luglio 2016 n. 122 “Legge europea 2015-2016” ed in particolare l'art. 31;

Vista la legge regionale Toscana 12 gennaio 1994, n. 3 “Recepimento della legge 11 febbraio 1992, n. 157 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio” ed in particolare l’articolo 30 come modificato dalla legge regionale 31 maggio 2013, n. 27 “Disposizioni di semplificazione di carattere settoriale. Modifiche alla l.r. 23/2007, alla l.r. 1/2009, alla l.r. 35/2011 e alla l.r. 3/1994. Abrogazione parziale della l.r. 40/2009”;

Vista la legge regionale Toscana 10 giugno 2002, n. 20 “Calendario venatorio e modifiche alla legge 12 gennaio 1994, n. 3 (Recepimento della legge 11 febbraio 1992, n. 157 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio) ed in particolare gli articoli 1 (Stagione venatoria e giornata di caccia), 2 (Giornata di caccia), 3 (Modalità e forme di caccia), 4 (Carniere giornaliero), 5 (Allenamento ed addestramento cani), 6 (Tesserino venatorio), modificati dalla legge regionale 1 marzo 2016 n. 20 "Riordino delle funzioni amministrative in materia di caccia e pesca nel mare e nelle acque interne in attuazione della l.r. 22/2015 . Modifiche alle leggi regionali 3/1994, 3/1995, 20/2002, 7/2005 e 66/2005”;

Considerato che l’articolo 7, comma 6, della l.r. 20/2002 come segue: “6. Nel rispetto delle indicazioni contenute, nel piano faunistico venatorio, la Giunta regionale approva, previo parere dell’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), piani di abbattimento in forma selettiva di ungulati distinti per sesso e classi di età ed indicanti il periodo di prelievo nel rispetto della normativa vigente.”;

Vista la Delibera della Giunta Regionale n. 752 del 25 luglio 2016 “Calendario Venatorio 2016/2017”;

Rilevate alcune richieste di integrazioni alla suddetta Delibera 752/2016, giunte da parte degli ATC e delle Associazioni Venatorie, conservate agli atti d'ufficio;

Ritenuto necessario apportare alla suddetta Delibera 752/2016, alla luce delle richieste pervenute sopra citate alcune integrazioni/modifiche;

Dato atto che le modifiche apportate con il presente atto non apportino variazioni sostanziali alle scelte operate dalla suddetta Delibera 752/2016, in rapporto al parere ISPRA n. 37996/T-A11 del 24.06.2016 in quanto si interviene al fine precisare specifiche questioni per evitare dubbi interpretativi che potrebbero sorgere in fase di applicazione del calendario, non incidendo né sulle specie cacciabili, né sui periodi già sanciti dalla predetta Delibera;

Ritenuto opportuno, ai fini di una completa ed omogenea diffusione all'utenza, di predisporre un testo coordinato delle disposizioni emanate dalla Giunta Regionale attraverso le successive deliberazioni aventi oggetto il Calendario Venatorio Regionale 2016/17;

a voti unanimi

DELIBERA

1) di approvare le modifiche/integrazioni al dispositivo della Delibera della Giunta Regionale n. 752 del 25 luglio 2016 “Calendario Venatorio 2016/2017” di seguito elencate:

a) il punto 1.6) del dispositivo, è sostituito con il testo seguente:

“1.6) dal 1 ottobre 2016 al 31 gennaio 2017 la caccia è consentita alle seguenti specie: beccaccia, cesena e tordo sassello. La caccia alla beccaccia è consentita (ai sensi dell' art. 3 comma 7 bis della L.R.20/2002) esclusivamente in forma vagante e con l’ausilio del cane da ferma o da cerca. Dal 1° gennaio 2017 la caccia alla beccaccia è consentita solo nelle aree vocate al cinghiale e, nelle restanti aree, solo all'interno delle aree boscate secondo la classificazione della legge regionale n. 39/2000”;

b) il punto 2.5) del dispositivo, è sostituito con il seguente testo:

“2.5) in attesa della approvazione delle nuove aree vocate previste dalla L.R. 10/2016, è inoltre consentita la caccia in braccata nei periodi individuati per Comprensorio di cui al primo capoverso del presente punto 2), all'interno delle Aziende Faunistico Venatorie e Aziende Agrituristiche-Venatorie poste in area non vocata, nelle aree boscate e cespugliate fino al completamento del piano di prelievo assegnato a ciascun Comprensorio”;

c) dopo il punto 2.5) del dispositivo è inserito il seguente punto 2.6):

“2.6) la caccia al cinghiale nelle Aziende Faunistico Venatorie poste in area vocata è consentita, in selezione, in forma singola, in girata e in braccata nei tempi disposti nell'Allegato B) per il Comprensorio, entro il quale esse ricadano per la maggioranza della superficie”;

d) il testo del punto 4) è sostituito con il seguente testo:

“4) di stabilire, ai sensi dell’art. 3 comma 2 della L.R. 20/2002, le seguenti limitazioni per la caccia vagante e per l’uso del cane:

4.1) dal 9 dicembre 2016 al 31 gennaio 2017, l'utilizzo del cane da seguita è consentito per la caccia al cinghiale in braccata secondo le specifiche indicate al punto 2);

4.2) dal 9 dicembre al 31 gennaio 2017 l'utilizzo del cane da seguita è altresì consentito per la caccia alla volpe in braccata, con le squadre all'uopo individuate dall'ATC;

4.3) dal 1° al 31 gennaio 2017 l'utilizzo del cane da cerca e da ferma e la caccia vagante nel territorio a caccia programmata è consentito soltanto per la caccia alla beccaccia, solo nelle aree vocate al cinghiale e, nelle restanti aree, solo all'interno delle aree boscate secondo la classificazione della legge regionale n. 39/2000; in tale periodo la caccia vagante, anche con l'utilizzo del cane da ferma o da cerca, è consentita nelle aziende faunistiche e agrituristiche venatorie;

4.4) dal 1° al 31 gennaio 2017, l'utilizzo del cane da cerca o da ferma e la caccia vagante, è altresì consentito nei territori degli ATC Lucca, Livorno e Pistoia e nelle aree specificatamente individuate, per ciascuno degli ulteriori Comprensori, nell'Allegato A) al presente atto, che ne costituisce parte integrante e sostanziale;

4.5) dal 1° al 31 gennaio 2017 è consentito altresì l'utilizzo del cane da riporto per la caccia da appostamento fisso o temporaneo”;

e) il testo del punto 7), è sostituito con il seguente testo:

“7) di disporre, ai sensi Delibera di Giunta Regionale n°454 del 16-06-2008 avente per oggetto “D.M. 17.10.2007 del Ministero Ambiente e Tutela del Territorio e del Mare – Criteri minimi

uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a zone speciali di conservazione (ZSC) e zone di protezione speciale (ZPS)” le seguenti limitazioni valide per tutte le ZPS regionali:

- nel mese di gennaio l'esercizio dell'attività venatoria è consentito unicamente nei giorni di giovedì e di domenica con l'eccezione della caccia agli ungulati;
- divieto di effettuazione della pre-apertura della attività venatoria;
- divieto di utilizzo di munizionamento a pallini di piombo all'interno delle zone umide quali laghi, stagni, paludi, acquitrini, lanche e lagune d'acqua dolce nonché nel raggio di 150 m dalle rive più esterne;
- divieto di abbattimento di esemplari appartenenti alle specie Combattente (*Philomachus pugnax*) e Moretta (*Aythya fuligula*);
- divieto di svolgimento dell'attività di addestramento cani da caccia prima del 1 settembre e dopo la chiusura della stagione venatoria;
- divieto di esercitare il prelievo in deroga sugli uccelli ai sensi art. 9 par. 1) lett. c) della Direttiva 2009/147/CE;
- relativamente alle ZPS ricadenti in zona umida (Stagni Piana Fiorentina, Bientina, Padule di Fucecchio, Massaciuccoli, Bosco di Chiusi e Paduletta di Ramone, Valle dell'Inferno e Bandella, Stagni Piana Pratese, Lago di Chiusi e Lago di Montepulciano), divieto di abbattimento, in data antecedente al 1° Ottobre, di esemplari appartenenti alle specie Codone (*Anas acuta*), Marzaiola (*Anas querquedula*), Mestolone (*Anas clypeata*), Alzavola (*Anas crecca*), Canapiglia (*Anas strepera*), Fischione (*Anas penelope*), Moriglione (*Aythya ferina*), Folaga (*Fulica atra*), Gallinella d'acqua (*Gallinula chloropus*), Porciglione (*Rallus aquaticus*), Beccaccino (*Gallinago gallinago*), Beccaccia (*Scolopax rusticola*), Frullino (*Lymnocyptes minimus*), Pavoncella (*Vanellus vanellus*).

f) dopo il punto 8) del dispositivo è inserito il seguente punto 8 bis):

“8 bis) di dare atto che ai sensi di quanto previsto all'art. 12 bis della L. 157/92 così come modificata con la legge 7 luglio 2016 n. 122, la fauna selvatica stanziale e migratoria abbattuta deve essere annotata sul tesserino venatorio subito dopo l'abbattimento;”.

2) di approvare la seguente integrazione all'Allegato A della Delibera della Giunta Regionale n. 752 del 25 luglio 2016 “Calendario Venatorio 2016/2017” di seguito elencate:

2.1) per il comprensorio MASSA , sostituzione dell'8° capoverso “ - dal 1° gennaio al 31 gennaio 2017 nelle giornate di lunedì e giovedì nel territorio dell'A.R.P.V. è consentita la caccia alla migratoria solo da appostamento, se fisso con l'uso del cane da riporto, se temporaneo senza l'uso del cane; “, con il testo seguente:

“- dal 1° gennaio al 31 gennaio 2017 la caccia vagante, con o senza l'uso del cane, oltre ai casi previsti al punto 4 del Calendario Venatorio Regionale, nel territorio dell'intera A.R.P.V., è consentita nelle giornate Mercoledì, Sabato e Domenica mentre nelle giornate di lunedì e giovedì è consentita la caccia alla migratoria solo da appostamento, se fisso con l'uso del cane da riporto, se temporaneo senza l'uso del cane; nel territorio non ricompreso nella A.R.P.V. (ovvero nei comuni di Massa, Carrara e Montignoso) è consentita la caccia vagante, con o senza l'uso del cane;”

2.2) per il comprensorio PISA, aggiungere dopo il titolo, il testo seguente come primo capoverso:

“Nel periodo compreso tra il 1° ed il 31 gennaio 2017 la caccia alle specie: CESENA, COLOMBACCIO, CORNACCHIA GRIGIA, GAZZA, GHIANDAIA, TORDO BOTTACCIO e TORDO SASSELLO, è consentita esclusivamente da appostamento.

Dal 1° al 31 gennaio 2017, la caccia in forma vagante all'ALZAVOLA, BECCACCINO, CANAPIGLIA, CODONE, FISCHIONE, FOLAGA, FRULLINO, GALLINELLA D'ACQUA, GERMANO REALE, MARZAIOLA, MESTOLONE, MORETTA, MORIGLIONE, PAVONCELLA, PORCIGLIONE, è consentita esclusivamente con il cane da ferma o da cerca, limitatamente alle aree di colmata/bonifica dei seguenti Comuni:

BIENTINA: nella zona di padule;

CASCINA: Zona Borgarello-Martinga delimitata da Via del Nugolaio, Via Emilia (S.S. 206), Via Titignano, confine Z.R.C. Navacchio; Zona Le Sedici-Punta Grande delimitata dalla ferrovia Pisa-Collesalveti, Canale Torale, confine Comune di Pisa, confine Comune di Collesalveti, Canale Fossa Nuova; Zona Tremolese-Pinzale-Gerbareto delimitata dalla Via Emilia (S.S. 206), Canale Fossa Nuova, Via Macerata, Canale Solaiola; Zona Macerata-Latignano delimitata dal confine Comune di Collesalveti (presso ponte di Grecciano), golena nord Scolmatore dell'Arno (sponda destra direzione mare) compresa fino al ponte di Via Piccina, Canale Fossa Nuova, argine Canale Zannone fino al confine Comune di Lari;

CASTELFRANCO DI SOTTO: -Padule di Bientina, dalle pendici Cerbaie al confine con Bientina; -Zona compresa fra la sponda destra del fiume Arno e l'argine sinistro del canale Usciana con alveo dei fiumi compreso; - Paduletta di Staffoli - zona compresa fra la strada comunale dei Ponticelli e la confluenza con il padule di Bientina;

MONTOPOLI VAL D'ARNO: dalla Ferrovia alla sponda dell'Arno;

PISA: a destra e a sinistra della Via Emilia dal Fosso del Caligi fino alla Via dell'Arnaccio, fino alla Ferrovia Pisa-Collesalveti; La Pila: Strada Statale Aurelia, Canale Traversagnola, Canale dei Navicelli, Darsena;

Oratorio: Acqua Donata così delimitata: Via Emilia, Fosso Torale fino al confine con il Comune di Cascina, Idrovora Arnaccio, Fosso Caligi;

Porta a Mare: Cave del Caverni, fino al fossetto del Nardi e dalla Via Livornese al Fosso dei Navicelli;

Marina di Pisa: Paduletto ex vasca del Mariani;

PONTEDERA: Zona di Golena d'Arno da: Loc. Pietroconti fino al passaggio a livello in località Vallicelle della Ferrovia Firenze-Pisa;

S.CROCE SULL'ARNO: Paduletta di Staffoli e tutta la zona di pianura compresa fra la sponda destra del Fiume Arno e la sponda sinistra del Canale Usciana;

SAN GIULIANO TERME: Golena d'Arno - Golena di Serchio e nella zona compresa tra la Ferrovia Pisa-Lucca, Gello via Ulisse Dini, Gello via Matteotti, Antifosso di Canova, Strada Aurelia, Fiume Morto;

S.MARIA A MONTE: dalla sponda sinistra del Canale Usciana sino alla sponda destra del Fiume Arno;

SAN MINIATO: dalla S.S. 67 al fiume Arno;

VECCHIANO: zona delimitata dal Fosso della Barra, autostrada Firenze-Mare, autostrada Livorno-Sestri, Confine Parco-lago di Massaciuccoli, Golena destra del Fiume Serchio, dal confine con la Provincia di Lucca fino al Parco Naturale.

VICOPISANO: zona di pianura del territorio comunale”;

2.3) per il comprensorio SIENA, eliminare la frase “- divieto di caccia alla beccaccia nel mese di gennaio;” e sostituire l'ultimo capoverso relativo alle normative integrative sui SIC, con il testo seguente:

“Norme integrative per il SIC/ZPS "Monte Oliveto Maggiore e Crete di Asciano" Ai fini di tutela dei siti di nidificazione del Lanario (Falco biarmicus) divieto di caccia dal 1 Gennaio al 30 Giugno nelle aree dove nidifica la specie, che sono individuate nella cartografia specifica allegata al Piano di Gestione del SIC/ZPS, adottato con Deliberazione del Consiglio Provinciale di Siena n° 25 del 23.6.2015.”

3) di approvare la modifica dell'Allegato B della Delibera della Giunta Regionale n. 752 del 25 luglio 2016 nei seguenti punti:

3.1) sostituire il titolo “Periodi di caccia in braccata nelle aree vocate” con il titolo “Periodi di caccia in braccata”;

3.2) sostituire il periodo previsto per Pistoia, da “Dal 23 ottobre 2016 al 22 gennaio 2017 a “Dal 2 novembre 2016 al 30 gennaio 2017”;

g.3) eliminare la colonna “Specifiche” nella tabella, ed il suo contenuto.

4) di approvare conseguentemente il “Calendario Venatorio Regionale 2016/2017” di cui all'Allegato 1) al presente atto, che ne costituisce parte integrante e sostanziale, contenente il testo coordinato delle disposizioni approvate dalla suddetta Delibera 752/2016 e delle modifiche/integrazioni ad essa apportate con il presente atto.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

Segreteria della Giunta
Il Direttore Generale
ANTONIO DAVIDE BARRETTA

Il Dirigente Responsabile
PAOLO BANTI

Il Direttore
ROBERTO SCALACCI